

allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1965/2006

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A) **Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie.**

I. Carico familiare:

Si fa riferimento a quanto rilevato tramite autocertificazione corrispondente allo stato di famiglia.

Risulta a carico, e cioè economicamente non autosufficiente, il familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiori ad un importo mensile determinato di anno in anno, secondo quanto previsto per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Le persone da considerare, ove a carico, sono:

1. coniuge o convivente disoccupato che abbiano dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
2. figli minorenni;
3. figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o disoccupati che abbiano dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
4. fratelli e sorelle minorenni;
5. coniugi, figli, fratelli o sorelle, se invalidi permanentemente inabili al lavoro.

II. Situazione economica e patrimoniale del lavoratore:

Si prenderà in considerazione il reddito complessivo ai fini IRPEF, risultante dall'ultimo anno d'imposta per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni.

Il reddito verrà accertato tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

III. Anzianità di iscrizione:.

Viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reinscrizione negli elenchi del collocamento mirato, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. n. 181/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'anzianità d'iscrizione è quella effettivamente maturata all'atto

di pubblicazione dell'avviso pubblico, con un tetto massimo di 60 mesi, oltre al quale non si matura ulteriore punteggio.

IV. Grado di invalidità:

Concorrono alla formazione delle graduatorie, oltre a quanto stabilito dai punti da I, II e III, i punteggi attribuiti dalla tabella allegata al D.P.R. 246/97, relativi al grado di invalidità.

B) Valutazione degli elementi.

A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a +1000; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni:

I. per ogni mese di anzianità pregressa alla data del pubblico avviso : punti -1, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione o reinscrizione è quello relativo al mese cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni;

II. per ogni persona a carico: punti -12;

III. per i redditi annui lordi (reddito lordo = reddito complessivo) a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:

- Fino alla soglia di reddito stabilita dalla delibera regionale n. 901 del 10/5/2004 per la perdita dello stato di disoccupazione del disabile, verrà attribuito un punteggio pari a zero, al superamento di tale soglia si attribuiranno +48 punti; per ogni ulteriori 700 euro si applicheranno + 12 punti.

- Per i soggetti non disabili la soglia che dà diritto al punteggio zero è quella stabilita per la perdita dello stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 181/2000, nel testo sostituito dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 297/2002, nell'importo non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione IRPEF. Analogamente ai soggetti disabili, anche per questi ultimi, superata tale somma, si attribuiranno +48 punti, e per ogni ulteriori 700 euro + 12 punti.

IV. a tutte le persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato sono attribuiti i seguenti punteggi:

Percentuale invalidante	Punteggio	Invalidi di guerra e servizio categorie	Punteggio
91-100%	- 28	1 ^a cat.	- 28
81- 90%	- 24	2 ^a cat.	- 24,5
71- 80%	- 20	3 ^a cat.	- 21

61- 70%	- 16	4 ^a cat.	- 17,5
51- 60%	- 11,5	5 ^a cat.	- 14
41- 50%	- 7,5	6 ^a cat.	- 10,5
33- 40%	- 3,5	7 ^a cat.	- 7
		8 ^a cat.	- 3,5

Ai sordomuti ed ai ciechi parziali con residuo visivo 00 non superiore a 1/20 viene assegnata una percentuale invalidante pari all'80%. Tale percentuale viene attribuita con l'entrata in vigore della presente deliberazione; resta ferma la validità delle determinazioni provinciali precedentemente emanate.

Ai ciechi assoluti viene assegnata una percentuale invalidante pari al 100 %.

Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore. In caso di parità, i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione; in caso di ulteriore parità, precede il più giovane d'età, ai sensi dell'art.3 comma 7 Legge 15 maggio 1997, n. 127.

Fermo restando che la graduatoria ha validità esclusivamente in relazione alle specifiche occasioni di lavoro prese in considerazione nel pubblico avviso, la stessa può essere utilizzata, nel termine di sei mesi, anche per sostituire persone avviate non assunte o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.

Al fine di favorire l'inserimento al lavoro, le persone con disabilità possono aderire a più occasioni lavorative, tra quelle oggetto della stessa chiamata sui presenti predisposta dalla Provincia, e (limitatamente agli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici) essere avviate a selezione per più posti, tra quelli contemporaneamente oggetto dell'asta.

Per le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 18 della L. 68/99, in attesa di una disciplina organica, che ne regolamenti il diritto al lavoro, si applicano i criteri indicati, salvo quelli specifici riferiti alla disabilità.